

d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000. ».

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000; tuttavia, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscono a ciascun per-

piante le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a lire 350.000.

4. Per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, già ridotta ai soli fini dell'IRPEF dal 98 al 92 per cento dall'articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87 per cento. I sostituti d'imposta, che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il periodo d'imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1999, sono tenuti ad applicare la presente disposizione senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati.

5. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, la misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è ridotta dal 98 al 95 per cento. Per il medesimo periodo d'imposta la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta dal 98 al 93 per cento.

6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità per la compensazione a favore delle regioni dei minori introiti conseguenti alla riduzione della misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive.

ART. 2.

(Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali).

1. Per l'anno 2000 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

ART. 3.

(Oli emulsionati).

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa degli oli emulsionati previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stabilite nelle seguenti misure:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi.

ART. 4.

(Disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane).

1. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per « frazioni di comuni » si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le frazioni appartenenti alla zona climatica F di cui al suddetto decreto n. 412 del 1993 il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo.

3. Nel n. 4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, il riferimento alle frazioni di cui all'alinella della suddetta lettera si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

4. La sostituzione della lettera c) di cui al comma 1, disposta dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha effetto, per quanto concerne le nuove ipotesi di applicazione del beneficio previste dalla norma così come sostituita con decorrenza retroattiva dal 1999, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 5.

(Aliquote di accisa per taluni oli minerali utilizzati come combustibile per riscaldamento).

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

olio da gas o gasolio usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

gas metano per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Le variazioni di accisa previste dal comma 1 per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che alle ore zero del 3 ottobre 2000 sono posseduti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale.

3. Gli esercenti di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante è concesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. La misura del colorante previsto per il gasolio per uso riscaldamento dal decreto del Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1997, è fissata in grammi 4 per quintale di prodotto.

5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, l'accisa si applica nella misura del 5 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 6.

(Aliquote di accisa per i carburanti agricoli).

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

2. Il trattamento fiscale previsto al comma 1 si applica anche ai prodotti giacenti alla stessa data in quantità superiori a 3000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo.

3. Gli esercenti i depositi di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante è concesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

ART. 7.

(Disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi).

1. Il Ministro delle finanze pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bandi per le concessioni dell'esercizio delle lotterie istantanee, di quelle tradizionali e dei nuovi giochi introdotti sino alla medesima data. Non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati a coloro che partecipano alle lotterie o ai giochi suindicati.

ART. 8.

(Versamento del prelievo supplementare).

1. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 13.145 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7395 – Sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 1 è premesso il seguente:

« ART. 01. — *(Applicazione della legge 27 luglio 2000, n. 212).* — 1. Le prescrizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, in quanto incompatibili, non si applicano al contenuto del presente decreto ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — *(Interventi a favore dei pensionati).* — 1. Per l'anno 2000, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, è corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, un importo pari a lire 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale rimborso è disposto utilizzando il monte delle ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo di cui al primo periodo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 200.000, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfetario di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma 1.

3. L'importo del rimborso non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 634 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale ».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: « sugli oli minerali, », sono inserite le seguenti: « sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion nonché sugli oli emulsionati di cui all'articolo 3 del presente decreto ».

All'articolo 4, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.

4-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle proce-

dure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale ».

All'articolo 5:

al comma 4, le parole: « per quintale » sono sostituite dalle seguenti: « per 100 chilogrammi »; sono aggiunti i seguenti periodi: « In vigenza di un'aliquota d'accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre al colorante di cui al primo periodo vengono aggiunti, per ogni 100 chilogrammi di gasolio da impiegare come combustibile per riscaldamento, 3 grammi di 2-Etil-Antrachinone (tracciante RS); l'additivazione suddetta è equiparata, agli effetti fiscali, ad una operazione di denaturazione ed è praticata indipendentemente dal tenore di zolfo del gasolio, secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze può essere stabilita una formula di denaturazione diversa da quella di cui al secondo periodo. Resta ferma la possibilità di effettuare la denaturazione, oltre che nei depositi fiscali, anche nei depositi liberi collegati agli stessi via oleodotto »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, l'accisa si applica nella misura pari allo zero per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,

comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Nella nota (1) all'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente il metodo di determinazione delle aliquote degli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, il riferimento all'aliquota dell'olio da gas si intende effettuato relativamente all'aliquota dell'olio da gas usato come combustibile per riscaldamento ».

All'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati opera, ai fini stabiliti dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, a decorrere dal periodo 2000-2001 ».

(A.C. 7395 – Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 01.

(Applicazione della legge 27 luglio 2000, n. 212).

Sopprimerlo.

01. 1. Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Conte.

ART. 1.

(Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni).

Al comma 2, lettera a), capoverso a), sostituire le parole: lire 2.220.000 con le seguenti: lire 2.190.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al capoverso b), sostituire le parole: lire 2.100.000 con le seguenti: lire 2.070.000.

al capoverso c), sostituire le parole: lire 2.000.000 con le seguenti: lire 1.970.000.

al capoverso d), sostituire le parole: lire 1.900.000 con le seguenti: lire 1.870.000;

al capoverso e), sostituire le parole: lire 1.750.000 con le seguenti: lire 1.720.000;

al capoverso f), sostituire le parole: lire 1.600.000 con le seguenti: lire 1.570.000;

al capoverso g), sostituire le parole: lire 1.450.000 con le seguenti: lire 1.420.000;

al capoverso h), sostituire le parole: lire 1.330.000 con le seguenti: lire 1.300.000;

al capoverso i), sostituire le parole: lire 1.260.000 con le seguenti: lire 1.230.000;

al capoverso l), sostituire le parole: lire 1.190.000 con le seguenti: lire 1.160.000;

al capoverso m), sostituire le parole: lire 1.120.000 con le seguenti: lire 1.090.000;

al capoverso n), sostituire le parole: lire 1.050.000 con le seguenti: lire 1.020.000;

al capoverso o), sostituire le parole: lire 950.000 con le seguenti: lire 920.000;

al capoverso p), sostituire le parole: lire 850.000 con le seguenti: lire 820.000;

al capoverso q), sostituire le parole: lire 750.000 con le seguenti: lire 720.000;

al capoverso r), sostituire le parole: lire 650.000 con le seguenti: lire 620.000;

al capoverso s), sostituire le parole: lire 550.000 con le seguenti: lire 520.000;

al capoverso t), sostituire le parole: lire 450.000 con le seguenti: lire 420.000;

al capoverso u), sostituire le parole: lire 350.000 con le seguenti: lire 320.000;

al capoverso v), sostituire le parole: lire 250.000 con le seguenti: lire 220.000;

al capoverso z), sostituire le parole: lire 150.000 con le seguenti: lire 120.000;

al capoverso aa), sostituire le parole: lire 100.000 con le seguenti: lire 70.000.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: è aumentato di lire 50 fino alla fine del comma con le seguenti: è aumentato di lire 150 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 150 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto per i comuni appartenenti alla zona climatica F; per i comuni appartenenti alla zona climatica E l'aumento è di lire 100 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 100 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

1. 12. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 2, lettera a), capoverso c), sostituire le parole: lire 2.000.000 con le seguenti: lire 1.800.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al capoverso d), sostituire le parole: lire 1.900.000 con le seguenti: lire 1.700.000;

al capoverso e), sostituire le parole: lire 1.750.000 con le seguenti: lire 1.600.000;

al capoverso f), sostituire le parole: lire 1.600.000 con le seguenti: lire 1.500.000;

al capoverso g), sostituire le parole: lire 1.450.000 con le seguenti: lire 1.350.000;

al capoverso h), sostituire le parole: lire 1.330.000 con le seguenti: lire 1.250.000;

al capoverso i), sostituire le parole: lire 1.260.000 con le seguenti: lire 1.200.000;

al capoverso l), sostituire le parole: lire 1.190.000 con le seguenti: lire 1.150.000;

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: 50 lire per litro fino a: 50 per chilogrammo con le seguenti: 150 lire per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 150 per chilogrammo.

1. 13. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 2, lettera a), capoverso c), sostituire le parole: lire 2.000.000 con le seguenti: lire 1.800.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al capoverso d), sostituire le parole: lire 1.900.000 con le seguenti: lire 1.700.000;

al capoverso e), sostituire le parole: lire 1.750.000 con le seguenti: lire 1.600.000;

al capoverso f), sostituire le parole: lire 1.600.000 con le seguenti: lire 1.500.000;

al capoverso g), sostituire le parole: lire 1.450.000 con le seguenti: lire 1.350.000;

al capoverso h), sostituire le parole: lire 1.330.000 con le seguenti: lire 1.250.000;

al capoverso i), sostituire le parole: lire 1.260.000 con le seguenti: lire 1.200.000;

al capoverso l), sostituire le parole: lire 1.190.000 con le seguenti: lire 1.150.000.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, capoverso gas metano, lettera b), sostituire le parole: 124,62 per metro cubo con le seguenti: 80,62 per metro cubo.

1. 14. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 2, lettera a), capoverso c), sostituire le parole: lire 2.000.000 con le seguenti: lire 1.800.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al capoverso d), sostituire le parole: lire 1.900.000 con le seguenti: lire 1.700.000;

al capoverso e), sostituire le parole: lire 1.750.000 con le seguenti: lire 1.600.000;

al capoverso f), sostituire le parole: lire 1.600.000 con le seguenti: lire 1.500.000;

al capoverso g), sostituire le parole: lire 1.450.000 con le seguenti: lire 1.350.000;

al capoverso h), sostituire le parole: lire 1.330.000 con le seguenti: lire 1.250.000;

al capoverso i), sostituire le parole: lire 1.260.000 con le seguenti: lire 1.200.000;

al capoverso l), sostituire le parole: lire 1.190.000 con le seguenti: lire 1.150.000;

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, capoverso gas metano, lettera c), sostituire le parole: lire 307,51 con le seguenti: lire 250,51.

1. 15. Frosio Roncalli, Molgora

Al comma 2, lettera a), capoverso c), sostituire le parole: lire 2.000.000 con le seguenti: lire 1.800.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al capoverso d), sostituire le parole: lire 1.900.000 con le seguenti: lire 1.700.000;

al capoverso e), sostituire le parole: lire 1.750.000 con le seguenti: lire 1.600.000;

al capoverso f), sostituire le parole: lire 1.600.000 con le seguenti: lire 1.500.000;

al capoverso g), sostituire le parole: lire 1.450.000 con le seguenti: lire 1.350.000;

al capoverso h), sostituire le parole: lire 1.330.000 con le seguenti: lire 1.250.000;

al capoverso i), sostituire le parole: lire 1.260.000 con le seguenti: lire 1.200.000;

al capoverso l), sostituire le parole: lire 1.190.000 con le seguenti: lire 1.150.000;

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole da: per i consumi nei territori fino alla fine del comma.

1. 16. Frosio Roncalli, Molgora

Al comma 2, lettera a), capoverso c), sostituire le parole: lire 2.000.000 con le seguenti: lire 1.800.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al capoverso d), sostituire le parole: lire 1.900.000 con le seguenti: lire 1.700.000;

al capoverso e), sostituire le parole: lire 1.750.000 con le seguenti: lire 1.600.000;

al capoverso f), sostituire le parole: lire 1.600.000 con le seguenti: lire 1.500.000;

al capoverso g), sostituire le parole: lire 1.450.000 con le seguenti: lire 1.350.000;

al capoverso h), sostituire le parole: lire 1.330.000 con le seguenti: lire 1.250.000;

al capoverso i), sostituire le parole: lire 1.260.000 con le seguenti: lire 1.200.000;

al capoverso l), sostituire le parole: lire 1.190.000 con le seguenti: lire 1.150.000;

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le aliquote delle accise sul gas metano per gli usi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono fissate a lire 46,78 per tutto il territorio nazionale.

1. 17. Frosio Roncalli, Molgora

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) le detrazioni per redditi di lavoro autonomo e d'impresa minore risultano, così strutturate:

a) lire 1.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.600.000;

b) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

c) lire 1.020.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 12.000.000;

d) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

e) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

f) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

h) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

i) lire 430.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

j) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

k) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000 ».

Formula di copertura n. 1

1. 1. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 87 per cento con le seguenti: 84 per cento.

Formula di copertura n. 2

1. 2. Antonio Pepe, Contento, Pace.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 87 per cento con le seguenti: 84 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: 13.145 miliardi con la seguente: 14.245 miliardi.

1. 3. Contento.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 87 per cento con le seguenti: 85 per cento.

Formula di copertura n. 2

1. 4. Antonio Pepe, Contento, Pace.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 87 per cento con le seguenti: 85 per cento.

1. 10. Frosio Roncalli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 95 per cento con le seguenti: 85 per cento.

1. 11. Frosio Roncalli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 95 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Formula di copertura n. 2

1. 5. Antonio Pepe, Contento, Pace.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 95 per cento con le seguenti: 92 per cento.

Formula di copertura n. 2

1. 6. Antonio Pepe, Contento, Pace.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 93 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Formula di copertura n. 2

1. 7. Antonio Pepe, Contento, Pace.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 93 per cento con le seguenti: 95 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: è aumentato di lire 50 con le seguenti: è aumentato di lire 80.

1. 18. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« È confermata la facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare su un unico modello la dichiarazione dei redditi secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. In questo caso i versamenti unitari, le compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 possono riguardare soltanto le imposte sui redditi.

1. 9. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per il periodo di imposta 2000 è confermata la facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare su unico modello la dichiarazione dei redditi secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. In questo caso i versamenti unitari, le compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 possono riguardare soltanto le imposte sui redditi.

1. 8. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

ART. 1-bis.

(Interventi a favore dei pensionati).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per l'anno 2000 fino a lire 200.000 con le seguenti: A partire dal 1° novembre 2000 è corrisposto un aumento di lire 200.000 mensili.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: rimborso forfetario con le seguenti: aumento mensile;

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi. ».

6. È soppresso l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

7. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 ed il 7,5 per cento. »

1-bis. 1. Giordano, De Cesaris, Cangemi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: quale rimborso forfetario fino a: corrisposta nell'anno con le seguenti: è corrisposto dall'INPS.

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole del rimborso forfetario con le seguenti dell'importo;

al comma 3, sopprimere le parole: del rimborso.

1-bis. 2. Contento, Antonio Pepe, Pace.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: quale rimborso forfetario fino a: valore aggiunto.

1-bis. 3. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire 200.000 con le seguenti: lire 240.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 4, sostituire le parole: lire 634 con le seguenti: lire 750.

1-bis. 4. Contento, Antonio Pepe, Pace.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 ».

Formula di copertura n. 1

1-bis. 01. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale.

ART. 4.

(Disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento ed il GPL per le zone montane).

Al comma 1, sostituire le parole da: è aumentato di lire 50 fino alla fine del comma con le seguenti: è aumentato di lire 150 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 150 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto per i comuni appartenenti alla zona climatica F; per i comuni appartenenti alla zona climatica E l'aumento è di lire 100 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 100 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: 13.145 miliardi con le seguenti: 13.235 miliardi.

4. 2. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole da: 50 lire per litro fino a: 50 lire per chilogrammo con le seguenti: 100 lire per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 100 per chilogrammo.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogamente si provvede ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate, in sede di conversione, al comma 1.

4. 5. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola da: o dalla data fino alla fine del periodo.

4. 6. Frosio Roncalli, Molgora.

ART. 5.

(Aliquote di accisa per taluni oli minerali utilizzati come combustibile per riscaldamento).

Al comma 1, capoverso gas metano, lettera a), sostituire le parole: lire 56,99 per metro cubo con le seguenti: lire 54,28 per metro cubo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

alla lettera b), sostituire le parole: lire 124,62 per metro cubo con le seguenti: lire 95,45 per metro cubo.

alla lettera c), sostituire le parole: lire 307,51 per metro cubo con le seguenti: 296,45 per metro cubo.

Formula di copertura n. 2

5. 1. Contento.

Al comma 1, capoverso gas metano, lettera b), sopprimere le parole: fino a 250 metri cubi annui.

5. 11. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le aliquote delle accise sul gas metano per gli usi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono fissate a lire 46,78 per tutto il territorio nazionale.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede fino a totale copertura mediante le maggiori entrate conseguite mediante l'introduzione di nuove tipologie di giochi di cui all'articolo 7.

5. 9. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: , relativamente al gasolio fino alla fine del periodo con le seguenti: il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate allo svolgimento delle attività agricole è esente da accisa.

5. 2. Contento, Antonio Pepe, Pace.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene previsto un credito d'imposta pari a lire 200 per ogni litro di gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre. Per le modalità di erogazione del credito d'imposta di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5-ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis si rendono applicabili a decorrere dal 3 ottobre 2000. Chi ha effettuato acquisti di carburante dal 3 ottobre 2000 alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza beneficiare delle agevolazioni

di cui ai commi 5 e 5-bis, matura un credito d'imposta che può essere utilizzato in compensazione in virtù di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, valutabile in lire 20.000 milioni, si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2000, n. 53.

Segue formula di copertura n. 1

5. 3. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-ter. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi sono ridotte automaticamente quando il carico fiscale complessivo sugli stessi prodotti petroliferi supera il 45 per cento del prezzo medio al consumo.

5. 4. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-ter. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi sono ridotte automaticamente quando il carico fiscale complessivo sugli stessi prodotti petroliferi supera il 50 per cento del prezzo medio al consumo.

5. 5. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000).

1. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione di una aliquota superiore sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 5,

comma 1, nelle regioni non appartenenti ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e riscosse nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna, sono destinate alle regioni nominate per la ricostruzione nei rispettivi comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede per l'anno 2000 con un aumento di lire 200.000 milioni delle maggiori entrate previste nell'articolo 9. Per l'anno 2001 si provvede mediante le maggiori entrate conseguite con l'introduzione delle nuove tipologie di giochi, di cui all'articolo 7.

5. 01. Frosio Roncalli, Molgora.

ART. 7.

(Disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi).

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Al fine di assicurare un gettito costante e coerente con la dinamica di propensione al gioco dei cittadini i bandi per le concessioni di nuovi giochi dovranno prevedere un gettito agganciato agli effettivi volumi lordi di introito dei singoli concessionari.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogata qualsiasi norma, regolamento o convenzione delle parti che prevedono meccanismi di minimo garantito.

4. Al fine di agevolare l'attivazione di nuovi giochi introdotti dalle disposizioni di legge, i regolamenti devono contenere disposizioni relative alla percentuale di utilizzo del lavoro interinale maggiorative rispetto alle attuali previsioni di legge.

Segue formula di copertura n. 1

7. 1. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Tenuto conto della classificazione generale delle categorie adottate per il nuovo catasto edilizio urbano ai sensi della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, le sale *Bingo* potranno essere ospitate all'interno di locali con le seguenti categorie catastali: C1, C3, D2, D3 e D8.

3. Nel caso in cui le attività cui riferire prestazioni di lavoro interinale riguardino profili o figure professionali non esistenti, il limite alla percentuale di contratti di tale tipo non è applicabile automaticamente, ma va rideterminato mediante accordi fra le parti sociali.

Segue formula di copertura n. 1

7. 2. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Per l'espletamento, secondo la normativa comunitaria, delle procedure delle gare di cui al comma 1, nonché per l'effettuazione dei collaudi delle sale concessionarie del gioco del *Bingo* e dei connessi controlli, sono istituite apposite commissioni a cura e spese dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei limiti della disponibilità del bilancio autonomo della stessa.

Segue formula di copertura n. 1

7. 3. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale.

ART. 8.

(Versamento del prelievo supplementare).

Al comma 1, dopo le parole: possono essere versate aggiungere le seguenti: , limitatamente al periodo 1998-1999,.

Formula di copertura n. 1

8. 1. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'AIMA provvede, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento del ricorso di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, alla restituzione della parte non dovuta del prelievo versato. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), bilancio di cassa, conto partitario nazionale n. 2002.

Formula di copertura n. 1

8. 2. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 1, comma 16, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, le parole: « entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « entro venti giorni dal ricevimento da parte dell'acquirente della comunicazione di cui al comma 15 ».

Formula di copertura n. 1

8. 3. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale.

FORMULE DI COPERTURA

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Agli eventuali ulteriori oneri si provvede mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci

3. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1.000 milioni di lire.

Formula di copertura n. 1

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Agli eventuali ulteriori oneri si provvede mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato;

b) articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo

per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.

3. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 300 milioni di lire.

Formula di copertura n. 2

(A.C. 7395 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4817, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise,

impegna il Governo

a confermare che la riduzione dell'accordo Irpeg e Irap, stabilita all'articolo 1, comma 5, sia applicabile anche nei casi in cui il contribuente, alla data del 30 novembre, non sia a conoscenza che il periodo d'imposta non sarà più in corso alla data del 31 dicembre 2000, come nel caso di trasformazione di società nel corso del mese di dicembre, di società che vanno in liquidazione nel mese di dicembre, oppure di società che concludono la liquidazione o che si sciolgono nello stesso mese senza

avere posto in essere una formale procedura di liquidazione.

9/7395/1. Biasco.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4817, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise,

impegna il Governo

a confermare che dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno solare sui consumi domestici di gas metano si applicano le accise ridotte e l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento relative alla tariffa T1 prevista dal regolamento CIP n. 37 del 26 giugno 1986.

9/7395/2. Paolo Colombo, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

(Approvato)